



COMUNE DI SPELLO

Provincia di Perugia

**Regolamento Affidato familiare e reti di solidarietà
familiare**

INDICE

TITOLO I - Affidato familiare	3
PREMESSA.....	3
Art. 1 - Definizione affidato familiare	5
Art. 2 - Soggetti coinvolti nel progetto di affidato	6
Art. 3 - Organizzazione dei Servizi Socio Sanitari competenti per l'affido	7
Art. 4 - Tipologie di affidato	9
Art. 5 - La famiglia affidataria.....	11
Art. 6 - La Famiglia d'origine	12
Art. 7 - Il minore	13
Art. 8 - Riconoscimento economico dell'impegno degli affidatari	13
Art. 9 - Conclusione dell'affidamento familiare.....	15
Art. 10 - Copertura Assicurativa	15
TITOLO II - RETI DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE	16
Art. 11 - Soggetti coinvolti nel progetto di "affiancamento familiare"	16
Art. 12 - Tempi e modalità del progetto.....	17
TITOLO III - VERSO NUOVE FORME DI AFFIDO: AFFIDO FAMILIARE PROFESSIONALE.....	18
Art. 13 - Affidato familiare professionale: definizione	18
Art. 14 - Organizzazione e funzionamento del Servizio affidato familiare professionale	18
TITOLO IV - Disposizioni transitorie finali.....	19
Art. 15 - Trattamento dei dati personali	19
Art. 16 - Norme transitorie e finali	19
ALLEGATO 1	20

TITOLO I - Affidamento familiare

PREMESSA

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il presente regolamento disciplina l'affidamento ai sensi delle seguenti normative:

La Normativa Internazionale

La Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, approvata il 20/11/1989 e ratificata in Italia con la legge 27/05/1991, n. 176, stabilisce che la famiglia, in quanto nucleo fondamentale della società e in quanto ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri, in particolare dei bambini e dei ragazzi, deve ricevere l'assistenza e la protezione necessaria affinché possa assumersi pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità.

La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea (Nizza 7/12/2000) ribadisce il principio della preminenza del superiore interesse del minore in tutti gli atti che lo riguardano, compiuti da qualsiasi soggetto pubblico o privato, e stabilisce che i bambini, in funzione della loro età, possono esprimere liberamente la propria opinione sulle questioni di loro interesse.

La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini - Strasburgo 25/01/1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20/03/2003 n. 77 – ribadisce, in ambito giudiziario, il medesimo diritto del minore ad essere ascoltato ed informato, e al fanciullo vengono conferiti i seguenti diritti: ricevere ogni informazione pertinente, essere consultato, esprimere la propria opinione, essere informato sulle eventuali conseguenze di ogni decisione.

La Normativa Nazionale

La Costituzione - Molti articoli della Costituzione sono riferibili all'istituto dell'affidamento familiare, quale strumento di sostegno e supporto alla famiglia in difficoltà, poiché la famiglia rappresenta un valore che la Carta Costituzionale tutela sia nella sua unità, sia nei suoi componenti. In particolare, la Costituzione stabilisce il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia, attribuisce il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i propri figli anche fuori dal matrimonio e prevede, inoltre, che all'adempimento di tali compiti sia agevolata con misure economiche di supporto. Nello specifico, all'art. 2, la Costituzione dichiara che "la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale". L'istituto dell'affidamento risponde anche e soprattutto a questo principio.

Legge 4 maggio 1983, n. 184, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149, "Diritto del minore ad una famiglia" concernente modifiche alla L. n. 184/1983 nonché al titolo VIII del Libro primo del Codice Civile. Nella Legge vengono individuati i presupposti per l'attuazione del diritto di ogni bambino ad avere una famiglia, con priorità a rimanere nella propria, assegnando allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali il compito di sostenere i nuclei familiari in difficoltà, al fine di

prevenire l'abbandono del minore e di consentirne la crescita e l'educazione in seno alla propria famiglia.

- **D.P.R. n. 917/1986** art. 12 prevede una detrazione d'imposta per carichi di famiglia anche alle famiglie affidatarie.
- **Legge 27 maggio 1991, n. 176** "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e il 28 agosto 1997";
- **Legge 28 agosto 1997, n. 285** "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"; Legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità";
- **Legge 8 novembre 2000, n. 328** "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Tra i livelli essenziali delle prestazioni e degli interventi sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, la legge individua l'attuazione di alcuni interventi di sostegno rivolti ai minori in situazione di disagio, attraverso azioni di supporto al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare.
- **Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151** "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
- **Linee di indirizzo nazionali per l'affidamento familiare** (Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, 2013);
- **D.P.C.M. 14 febbraio 2001** "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie".
- **Legge 28 Marzo 2001, n. 149**, "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»;
- **Legge 19 Ottobre 2015, n. 173**, riguardante le "Modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare".

La Normativa Regionale

- **D.G.R. n. 547 del 30 maggio 2001** "Adozione dei protocolli organizzativo, metodologico e operativo in materia di adozioni internazionali, nazionali e affidamento familiare, definendone il modello organizzativo e individuando nelle équipe operative territoriali lo strumento idoneo a svolgere queste attività di adozione internazionale e nazionale e di affidamento familiare".
- **Regolamento Regionale n. 7/2017** "Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semi-residenziale per soggetti in età minore".
- **D.G.R. 12/01/2005, n. 21** "Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14/02/2001".
- **Legge regionale 29 luglio 2009, n. 18** Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. La Regione Umbria istituisce la figura del Garante al fine di assicurare la

piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale.

- **D.G.R. N. 1983 del 23/12/2009** “Linee guida in materia di adozione internazionale, nazionale di cui alle leggi 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni ed integrazioni e 31 dicembre 1998, n. 476 ”.
- **Legge regionale n. 13 del 16 febbraio 2010** “Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia”.
- **D.G.R. 405 del 2010** “Linee di indirizzo regionali per l’area dei diritti dei minori e delle responsabilità familiari”.
- **Piano Sociale Regionale 2010 – 2012.**
- **Legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015** “Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”.
- **Nuovo Piano sociale Regionale 2017-2019.**
- **D.G.R. n. 817 del 9/09/2020** “Adozione documento intitolato Carta dei servizi del minore: specifici orientamenti sulla valutazione delle competenze genitoriali”.

Art. 1 - Definizione affidato familiare

1. L’affido è un intervento che si prefigge di garantire al minore le cure e gli affetti necessari presso un altro ambiente familiare idoneo ad assicurare un adeguato sviluppo psico-fisico, nell’ipotesi in cui i genitori e la rete familiare primaria si trovino nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui e di adempiere quindi adeguatamente agli obblighi/doveri inerenti l’esercizio delle responsabilità genitoriali.
2. L’affido presuppone la possibilità di favorire un percorso di sostegno alla genitorialità rivolto alla famiglia di origine del minore in modo da consentirne, in caso positivo, il ricongiungimento ed il rientro nel contesto familiare di provenienza.
3. L’intervento di affido assume dunque una doppia valenza:
 - di prevenzione nei casi in cui si ravvisano degli indicatori disfunzionali relativi all’esercizio della genitorialità;
 - di riparazione nelle situazioni in cui è in atto una disfunzione genitoriale in danno al minore.
4. Concretamente l’affido si realizza attraverso l’inserimento del minore in un nucleo affidatario idoneo ad accoglierlo che, per un periodo di tempo determinato, possa garantire al minore di vivere e relazionarsi in un contesto adeguato nel quale ricevere gli stimoli e le cure di cui ha bisogno, in ottemperanza anche alle eventuali prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria competente, di seguito per brevità A. G. (vedi Glossario) anche in relazione al mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine.

Art. 2 - Soggetti coinvolti nel progetto di affidamento

1. L'affidamento familiare può essere disposto in favore di minorenni residenti o domiciliati nel territorio di competenza, siano essi di nazionalità italiana o straniera. Può essere attivato altresì a favore di:
 - a. minori stranieri non accompagnati (MSNA - vedi Glossario);
 - b. minori in situazioni di emergenza che richiedano una immediata tutela del minore (ex art. 403 cc vedi glossario);
 - c. tutti i casi in cui il Servizio Sociale sarà tenuto ad intervenire in situazione di emergenza (come sopra previsto) a favore di un minore non residente presente sul territorio. In questo caso verrà successivamente interpellato il Comune di effettiva residenza del minore, al fine di attivare la diretta responsabilità del Servizio Sociale territoriale competente nel prosieguo delle azioni di tutela avviate, con particolare attenzione allo sviluppo del Progetto Quadro (vedi Glossario) relativo all'affidamento. L'attivazione del Comune di residenza da parte del Servizio sociale verrà svolta con criteri di tempestività;
 - d. situazioni particolari a fronte di valutazione tecnica, che necessitano del prolungamento del progetto d'affidamento oltre il diciottesimo anno d'età e comunque non oltre il 21° anno d'età (ad esempio nei casi in cui l'A.G. minorile dispone il posticipo della maggiore età o in caso di proseguo amministrativo).

2. **Il nucleo familiare d'origine** - Per nucleo familiare d'origine si intende la coppia genitoriale già titolare della responsabilità genitoriale (vedi Glossario) sul minore o il singolo genitore. Nell'ipotesi in cui emerga una situazione di temporanea difficoltà, i Servizi Socio-Sanitari preposti (come sotto più dettagliatamente descritti) sono deputati a:
 - rilevare le eventuali disfunzioni genitoriali;
 - effettuare una valutazione sulle capacità residue;
 - verificare i margini di recuperabilità;
 - fornire prognosi.

Nel percorso di valutazione/verifica/sostegno alla genitorialità disposto anche dall'autorità giudiziaria, il nucleo familiare d'origine verrà coinvolto, a seconda della specificità di ciascuna situazione, nel progetto d'affidamento con le seguenti finalità:

- recupero delle capacità genitoriali;
- miglioramento delle condizioni di vita;
- superamento di condizioni di difficoltà.

Per talune situazioni il lavoro con il nucleo familiare d'origine potrebbe coinvolgere, oltre alla coppia genitoriale, anche gli altri parenti, entro il IV grado, che abbiano rivestito o possano rivestire un ruolo significativo per il minore.

3. **Gli affidatari** - Per affidatari si intende il nucleo familiare accogliente che può essere costituito da una coppia con o senza figli, sposata o convivente, o da una persona singola in grado di assicurare il benessere, l'educazione ed i rapporti affettivi del minore. Per diventare affidatari non ci sono limiti di età o di reddito ma essere disponibili ad accogliere, accompagnare il minore affidato nella propria casa e nella propria famiglia per un periodo di tempo limitato.

Art. 3 - Organizzazione dei Servizi Socio Sanitari competenti per l'affido

1. Il Servizio Sociale comunale predispone il progetto di affidamento familiare in stretto raccordo con l'équipe affido familiare, i servizi specialistici dell'Azienda sanitaria, e/o altri referenti di comunità di tipo familiare con i quali si collabora all'attuazione del progetto di affido.
2. **Il Servizio Sociale case-manager del minore e della famiglia** - Il Servizio Sociale Responsabile del caso è rappresentato dall'assistente sociale del Comune del luogo di residenza del minore che, in collaborazione con i servizi specialistici ed in particolare con la Neuropsichiatria Infantile, l'Educatore Professionale ed altre figure di volta in volta coinvolte (es. Logopedista, Fisioterapista, etc.) ha in carico la situazione del minore. Le funzioni principali sono le seguenti: valutare la situazione del minore e le sue condizioni personali, familiari e sociali; attivare l'Equipe Affidato per valutare la fattibilità del progetto di Affidato; formulare il Progetto Quadro di affidamento familiare in stretto raccordo con l'Equipe affido familiare, specificandone:
 - gli obiettivi;
 - la durata;
 - la tipologia di affido;
 - le modalità dei rapporti tra il minore e la famiglia d'origine;
 - il programma di sostegno alla famiglia di origine;
 - gli impegni dei Servizi socio-sanitari, della famiglia d'origine, della famiglia affidataria;
 - individuare in collaborazione con l'Equipe affido le modalità ed i tempi di verifica del progetto con la famiglia affidataria, la famiglia d'origine;
 - predisporre gli interventi e/o azioni a sostegno del minore in ambito socio-psico-educativo;
 - monitorare la realizzazione delle azioni previste nel Progetto Quadro e revisione progettuale periodica;

- attuare gli interventi di sostegno alla famiglia d'origine, necessari a perseguire gli obiettivi definiti nel Progetto di affidato;
 - adempiere agli aggiornamenti per l'A.G.;
 - condividere le informazioni sul Progetto di affidato con tutti gli interlocutori attivati;
 - predisporre gli opportuni atti volti alla regolamentazione dell'affido.
3. **L'Equipe Affidato** - L'Equipe Affidato, referente per il Comune di Spello e per la Zona sociale n. 8, è composta da n. 2 Assistenti Sociali del Comune di Foligno, capofila zona sociale n. 8, di cui una con funzioni di coordinamento, da un'assistente sociale della zona sociale e da una Psicologa dell'Azienda USLUmbria2 del Distretto di Foligno per un numero di ore sufficienti a garantire lo svolgimento delle funzioni attribuite. Svolge le seguenti funzioni:
- a) **Relativamente alla promozione dell'affido:**
 - collabora con gli Enti Locali, con le Scuole, con le Associazioni di volontariato e con il privato sociale, per iniziative di pubblicizzazione e sensibilizzazione delle famiglie allo scopo di favorire una cultura dell'accoglienza a favore di tutto il territorio di competenza;
 - collabora per la predisposizione di materiale finalizzato alla promozione e alla sensibilizzazione all'accoglienza, utile per tutto il territorio di competenza, anche in collaborazione con altre zone sociali della Regione Umbria;
 - b) **Relativamente alla formazione delle famiglie disponibili all'accoglienza:** - promuove e gestisce i corsi di formazione ed informazione per le famiglie disponibili all'affido familiare e all'accoglienza, in collaborazione con vari soggetti del territorio e del privato sociale;
 - c) **Relativamente al percorso di conoscenza e valutazione delle famiglie disponibili all'accoglienza:** - seleziona e forma le famiglie affidatarie valutando la loro effettiva disponibilità, le loro caratteristiche personali e relazionali, attraverso colloqui di conoscenza ed un lavoro di formazione e di informazione individuale e/o di gruppo, riguardo agli aspetti giuridici, sociali, educativi e psicologici dell'affidamento familiare;
 - d) **Relativamente all'abbinamento e al progetto di affidato:**
 - collabora con gli operatori referenti nella formulazione del Progetto di affidamento;
 - individua la famiglia affidataria valutata come più adeguata a rispondere alle esigenze del minore;
 - sostiene la famiglia affidataria prima, durante e dopo l'affido;

- promuove coordinamenti con gli operatori, la famiglia affidataria e la famiglia d'origine durante il periodo di affidato familiare;
- redige relazioni periodiche richieste dal Servizio Sociale e/o dall'A.G. sui singoli progetti di affidato familiare;

e) **Relativamente alle azioni di sistema:**

- organizza una banca dati delle famiglie affidatarie e collabora con i Servizi del territorio e con la Regione per il monitoraggio del fenomeno, predisponendo i dati richiesti annualmente;
- svolge azioni di raccordo tra la Regione ed i Servizi territoriali per la formazione degli Operatori, raccogliendo orientamenti e bisogni espressi dagli stessi.

Art. 4 - Tipologie di affidato

1. L'affidato familiare, nelle sue diverse tipologie, presenta due caratteristiche fondamentali:

- la temporaneità;
- il mantenimento dei rapporti tra il minore e la sua famiglia in previsione della riunificazione familiare.

Resta inteso che l'affidato familiare dei Minori Stranieri Non Accompagnati (M.S.N.A.) assume alcune specificità legate all'assenza oggettiva sul territorio italiano del nucleo familiare d'origine.

In base alle esigenze del minore, della sua famiglia e alle motivazioni che hanno portato alla decisione dell'affidato familiare, lo stesso può assumere forme diverse.

2. **Tipologie di modalità di attivazione dell'affidato** - In merito alle modalità di attivazione si può parlare di:

- a) **affidato consensuale:** viene disposto dal Servizio Sociale avendo acquisito specifico consenso formalizzato dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Prevede la predisposizione del progetto di affidamento sottoscritto dalla famiglia d'origine, dalla famiglia affidataria e dagli Operatori Referenti del caso. Nell'ipotesi in cui il minore sia affidato stabilmente per un periodo superiore ai 6 mesi a chi non sia parente entro il IV grado, ne viene data comunicazione ai sensi di legge al Giudice Tutelare territorialmente competente, che ha facoltà di ratificare il Provvedimento di affidato per renderlo esecutivo. Nel dispositivo di affidamento deve essere indicato il periodo di presumibile durata che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero delle difficoltà emerse nella famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi e può essere prorogato dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. La disciplina di questa tipologia di

affido è contenuta all'Art. 4 della Legge 4 Maggio 1983 n. 184 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla legge 28 Marzo 2001 n. 149;

- b) **Affido non consensuale:** viene disposto dal Tribunale per i Minorenni con Decreto motivato di Affidato familiare alla famiglia affidataria alla quale vengono riconosciuti i poteri educativi, sanitari e scolastici ordinari. Per gli atti straordinari la competenza rimane in capo ai genitori del minore che non sono sospesi dalla responsabilità genitoriale o eventualmente al tutore legale nominato dall'A.G.;
 - c) **Affido a "Rischio Giuridico":** è disposto dal Tribunale per i Minorenni nei casi in cui sia stato aperto un procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono del minore che non presenti ancora carattere definitivo (procedura volta a verificare la sussistenza o meno dello stato di adottabilità). In questi casi il minore viene affidato ad una famiglia, con i requisiti per l'eventuale adozione, scelta dal Tribunale stesso o dai Servizi su mandato dell'A.G..
3. **Tipologie di durata dell'affido** - In merito alla durata si può parlare di:
- a) **Affido in emergenza:** avvio entro le 24/48h e con durata di norma entro i 45 giorni;
 - b) **Affido a breve/medio termine:** di norma entro i 6 mesi e/o con un arco temporale correlato al superamento di difficoltà della famiglia di origine con tempistiche verosimilmente prevedibili;
 - c) **Affido a lungo termine:** di norma fino a 2 anni, eventualmente prorogabili dall'A.G. in base alla tipologia di provvedimento vigente e alla specificità della progettualità in atto.
4. **Tipologie di procedure dell'affido** – È necessario inoltre distinguere i percorsi di affido in relazione alle diverse procedure da attivare ed alla differente tipologia:
- a) **affido parentale:** quando il minore viene inserito in una famiglia che ha con lui legami di parentela (entro il IV grado);
 - b) **affido etero familiare:** quando il minore viene inserito in una famiglia che non ha con lui legami di parentela (oppure oltre il IV grado);
 - c) **affido omoculturale** (etero familiare o parentale): quando il minore viene inserito presso una famiglia appartenente alla sua stessa cultura/etnia;
 - d) **affido di giovani neo maggiorenni "care leavers":** quando si ritiene opportuno proseguire il progetto di affido oltre il 18° anno di età (non oltre il 21° anno) per completare il percorso educativo/formativo e di crescita intrapreso.
5. **Tipologie di modalità organizzative dell'affido** - In merito agli aspetti organizzativi si può parlare di:
- a) **affido a tempo parziale:** quando il minore rimane nella famiglia affidataria o per una parte della giornata oppure per periodi brevi, ma ripetuti nel tempo (fine settimana o vacanze). In questo caso si prevede un impegno della famiglia affidataria a tempo parziale, ovvero di poche ore al giorno o solo di alcuni giorni alla settimana, per periodi solitamente brevi o in ogni caso ben definiti;

- b) **affido a tempo pieno:** quando il minore vive con la famiglia affidataria giorno e notte.

Art. 5 - La famiglia affidataria

1. La famiglia affidataria ha diritto ad essere:

- informata e preparata relativamente alle tematiche attinenti all'affidamento familiare;
- accuratamente "abbinata", ovvero selezionata considerando le caratteristiche del minore da affidare, della sua famiglia di origine e del progetto di affidamento, in termini di compatibilità con le specifiche qualità della famiglia affidataria;
- informata della situazione sociale, sanitaria e familiare del minore;
- messa a conoscenza dei contenuti del Progetto Quadro dell'affidamento;
- ascoltata nelle fasi di verifica del Progetto stesso;
- sostenuta dall'Equipe Affidato in collaborazione con gli Operatori referenti socio-sanitari;
- tutelata nella propria riservatezza.

2. La famiglia affidataria è tenuta a:

- accettare e rispettare l'individualità del minore nella sua storia e nei suoi aspetti culturali, sociali e religiosi;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione ed istruzione del minore in affidamento, collaborando con i Servizi Socio-Sanitari nell'ottemperare alle disposizioni, laddove ci sia un provvedimento e, altresì, tenendo conto delle indicazioni contenute nel Progetto Quadro;
- sostenere ed aiutare il minore a mantenere i rapporti con la famiglia d'origine, secondo le modalità concordate con i Servizi Socio-Sanitari e/o prescritte dall'A.G.;
- collaborare con i genitori e con la famiglia d'origine del minore, secondo quanto previsto dal Progetto Quadro;
- mantenere il rispetto della privacy ed il diritto alla riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- collaborare con i Servizi Socio-Sanitari territoriali e con l'Equipe Affidato durante tutto il Progetto di affidato;
- partecipare agli incontri di verifica ed alle eventuali occasioni di supporto ed approfondimento proposti dall'Equipe Affidato;
- concorrere nel favorire il rientro del minore nella famiglia d'origine, secondo gli obiettivi definiti nel Progetto di affidamento;
- attenersi alle indicazioni dei Servizi incaricati, al fine di garantire la continuità relazionale reciproca nei casi di fratelli affidati a nuclei diversi.

Le famiglie che si propongono quali famiglie affidatarie sono tenute a partecipare al percorso di formazione e valutazione della disponibilità con gli operatori dell'Equipe Affidato.

Art. 6 - La Famiglia d'origine

1. Il coinvolgimento della famiglia d'origine avverrà con modalità diverse in base alla specifica tipologia di affidamento:
 - a. Qualora si tratti di affidamento consensuale, si prevede che entrambi i genitori sottoscrivano formalmente il loro consenso all'affidamento medesimo;
 - b. Qualora l'affidamento sia disposto dall'A.G. e non sia consensuale, i Servizi Socio-Sanitari si adopereranno per ottenere, anche in un momento successivo all'inizio dell'affidamento stesso, l'adesione e la collaborazione della famiglia d'origine del minore, per un sereno svolgimento del progetto.

2. La famiglia d'origine, salvo diverse prescrizioni dell'A.G. o valutazioni dei Servizi Socio-Sanitari competenti, ha diritto a:
 - essere informata sulle finalità del Progetto di affidamento;
 - ottenere informazioni essenziali relative alla famiglia affidataria e, se ritenuto opportuno, conoscere la famiglia affidataria;
 - mantenere validi e significativi rapporti con il minore, rimanendo nelle indicazioni inerenti alla progettualità predisposta;
 - essere sostenuta dai Servizi Socio-Sanitari, con appropriati aiuti ed interventi, al fine di concorrere al superamento delle difficoltà e criticità che hanno determinato la contingente rilevazione dell'inadeguatezza genitoriale, e che hanno comportato l'inserimento del proprio figlio presso un nucleo affidatario.

3. Alla famiglia d'origine è richiesto di:
 - collaborare con i Servizi Socio-Sanitari e con la famiglia affidataria per una positiva evoluzione del Progetto di affidato;
 - attenersi alle eventuali prescrizioni dell'A.G.;
 - aderire al Progetto di sostegno e di cura predisposto dai Servizi Socio-Sanitari con l'obiettivo di superare le cause che hanno determinato il collocamento in affidato del minore e favorire quindi il suo rientro in famiglia;
 - rispettare i limiti e le modalità stabilite per il diritto di visita e modalità relazionale o per l'incontro con il proprio figlio;
 - contribuire, in base alle proprie responsabilità e possibilità, alle spese personali del minore.

Art. 7 - Il minore

1. Il minore è protagonista del Progetto di affidamento: in ogni fase deve essere informato, preparato, sostenuto affinché comprenda ciò che sta vivendo e collabori positivamente al Progetto di affidamento. In base a quanto previsto dalla normativa vigente, nel corso del procedimento che coinvolge l'A.G., deve essere sentito in sede di udienza il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
2. Il minore ha diritto inoltre a mantenere i rapporti con la propria famiglia d'origine, laddove non vi siano motivazioni contrarie, tenuto conto delle disposizioni dell'A.G..

Art. 8 - Riconoscimento economico dell'impegno degli affidatari

1. Il Comune di Spello si impegna a corrispondere agli affidatari una quota mensile per ogni minore affidato, quale contributo al mantenimento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo familiare accogliente, nell'ambito delle competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio.
Il beneficio economico previsto è erogato con sottoscrizione da parte della famiglia affidataria di un modulo di richiesta debitamente compilato e protocollato, da rinnovare annualmente, che consente l'erogazione del contributo previsto.
Nessun rapporto economico diretto deve intercorrere tra la famiglia affidataria e la famiglia d'origine del minore.
Qualora le condizioni economiche della famiglia d'origine (o il minore stesso attraverso il suo patrimonio personale) lo consentano ed il progetto personalizzato lo preveda espressamente, verranno gestite direttamente dagli esercenti la responsabilità genitoriale tutte le spese straordinarie in relazione ad eventuali esigenze particolari del minore (spese sanitarie non garantite dal SSN, spese odontoiatriche o per ausili, spese per eventuali servizi scolastici a pagamento per motivi legati alla residenza del minore, spese per situazioni particolari e non prevedibili da valutarsi di volta in volta).
Per le spese straordinarie che non vengano coperte dalla famiglia di origine del minore possono essere previsti rimborsi specifici annuali, nell'ambito delle competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio, dietro presentazione di domanda da parte della famiglia affidataria e corredata da specifica documentazione comprovante le spese sostenute. La domanda va presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la spesa è

maturata. La domanda ai fini dell'ammissione e assegnazione del contributo è sottoposta alla valutazione del Servizio Sociale.

2. **Quote da riconoscere come contributo economico:** La quota minima del beneficio economico è determinata nell'importo base della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti adeguato anno per anno secondo l'indice ISTAT (nel 2024 ammonta ad € 614,77) e viene diversificata in riferimento alle varie tipologie di affidato, come segue:
 - a) **per l'affido etero familiare** a tempo pieno di minore dalla nascita fino al compimento del diciottesimo anno di età - quota base.
 - b) **per l'affido parentale (entro il IV grado)** a tempo pieno di minore di età dalla nascita fino al compimento del diciottesimo anno di età, il contributo va definito in base alle esigenze del minore ed alla situazione economica della famiglia accogliente. È indispensabile quindi valutare, nella formulazione del progetto di affidamento familiare a parenti, la situazione economica di questi ultimi, anche attraverso l'acquisizione della documentazione reddituale (ISEE). Il contributo economico eventualmente erogato, sarà riconosciuto comunque in misura ridotta rispetto alla quota affidato base prevista per l'affido etero-familiare - quota base in misura ridotta su valutazione socio-economica e proposta del servizio sociale case-manager;
 - c) **per l'affido etero familiare oppure affidato parentale** che implichi un'elevata intensità di cura, debitamente documentata nel progetto, in relazione a disabilità, disagio, pregiudizio, collocamento in emergenza, situazioni particolari da valutare di volta in volta - quota individualizzata (quota base per affidato etero o quota base in misura ridotta per affidato parentale con maggiorazione max del + 30% o max del + 50% per gravissime disabilità);
 - d) **per affidamento a tempo parziale** - quota base ridotta del 50% e rapportata all'impegno degli affidatari;
3. Qualora il progetto di affidato di giovani neo maggiorenni "*care-leavers*" (etero-familiare o intra-familiare) prosegua oltre il diciottesimo anno di età, il riconoscimento del contributo può essere prorogato al massimo fino al compimento del ventunesimo anno di età a seguito di valutazione e proposta dei servizi di riferimento (Servizio sociale di riferimento del caso e Equipe Affidato).
4. Per quanto concerne la particolare tipologia di affidamento c.d. a "*Rischio Giuridico*", la famiglia affidataria non percepirà il contributo in quanto trattasi di tipologia di affidato a scopo adottivo, dunque con caratteristiche diverse che presuppongono la realizzazione di un rapporto di filiazione.

Art. 9 - Conclusione dell'affidamento familiare

1. L'affido familiare si conclude:
 - a) con Provvedimento dell'A.G. competente;
 - b) con atto del Servizio Sociale, quando la famiglia d'origine ha superato le proprie difficoltà;
 - c) alla scadenza prevista nel Progetto;
 - d) qualora la famiglia affidataria possa rendersi, nel tempo non più disponibile, o non più idonea, a portare avanti il progetto medesimo.

2. Nel prevedere la conclusione dell'affidamento familiare, i Servizi Socio-Sanitari stabiliscono:
 - a) i termini e le modalità del rientro del minore presso la famiglia d'origine;
 - b) l'eventuale inserimento dello stesso in una nuova famiglia (o altra tipologia di accoglienza);
 - c) la realizzazione di un percorso di autonomia del minore qualora abbia compiuto i diciotto anni di età.

3. L'affidamento familiare può, in ogni caso, sempre concludersi anticipatamente nel caso in cui la prosecuzione non sia più corrispondente al superiore interesse del minore.

Art. 10 - Copertura Assicurativa

1. Il Comune provvede a stipulare una Polizza Assicurativa per eventuali danni provocati a terzi dai minori affidati, nonché per ogni responsabilità civile correlata allo svolgimento delle attività di affidamento e per gli infortuni subiti dal minore in affidamento.

TITOLO II - RETI DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE

Premessa

Il progressivo aumento della fragilità familiare evidenzia la necessità di aprire nuove frontiere di intervento e di risposte efficaci che vadano nella direzione di sostenere la solidarietà tra famiglie e tra persone.

La vicinanza solidale e l'affiancamento familiare sono interventi che hanno la finalità di perseguire il bisogno primario e il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo di crescere nella propria famiglia e mirano a fornire un sostegno articolato al nucleo familiare fragile, attraverso l'affiancamento da parte di un altro nucleo familiare che può offrire un'azione di appoggio nella quotidianità orientato allo sviluppo delle competenze genitoriali e della reciprocità.

Tale intervento non rientra nelle forme di affidamento familiare tradizionale, anche se viene indicato nelle Linee di Indirizzo Nazionali per l'Affidamento Familiare emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 2012. Infatti la raccomandazione 223.2 incoraggia la sperimentazione del vicinato solidale, sottolineandone la differenza tra questo e l'affido familiare in relazione al ruolo della famiglia affiancante, che non si sostituisce alla famiglia fragile, ma la sostiene nello svolgimento di alcune funzioni della vita quotidiana. Quindi destinatario dell'intervento non è il solo bambino, ma tutta la sua famiglia.

Art. 11 - Soggetti coinvolti nel progetto di "affiancamento familiare"

1. I soggetti coinvolti sono la famiglia fragile, che può essere conosciuta dai servizi sociali o socio-sanitari, che presenta temporaneamente bisogno di affiancamento a fronte di:
 - a) una condizione di solitudine familiare;
 - b) scarse relazioni;
 - c) carenze educative e organizzative nella cura e gestione dei figli, della famiglia e della casa;
 - d) carenze nell'utilizzo delle risorse territoriali.
2. La famiglia affiancante è una famiglia del territorio disponibile ad offrire tempo e supporto ad un'altra famiglia nello svolgimento di alcune attività quotidiane in modo flessibile e motivata da un senso di solidarietà e di aiuto.
3. Gli operatori dell'Equipe Affidato e dell'Area Minori del Comune di Spello in collaborazione con le Associazioni di volontariato ed altri soggetti del territorio, si occupano di promuovere e sensibilizzare a questa forma di solidarietà e vicinanza familiare, individuando le famiglie affiancanti e abbinandole alle famiglie fragili.

Art. 12 - Tempi e modalità del progetto

1. Il progetto di affiancamento prevede una durata da concordare tra i soggetti, orientativamente da 6 mesi ad un anno, al termine del quale si può prevedere una ulteriore proroga di 6 mesi.
2. Sono previsti incontri per favorire la conoscenza tra le famiglie e la condivisione degli obiettivi del progetto di affiancamento, momenti di coordinamento e monitoraggio periodici in merito all'andamento del progetto.
3. Su valutazione dei Servizi ed a fronte di particolari bisogni è previsto per la famiglia di affiancamento un rimborso alle spese sostenute durante il periodo del progetto, pari a 100 euro a semestre.

TITOLO III - VERSO NUOVE FORME DI AFFIDO: AFFIDO FAMILIARE PROFESSIONALE

Art. 13 - Affidato familiare professionale: definizione

1. Si ritiene opportuno prevedere un'ulteriore forma di affidato sperimentale: l'Affidato familiare professionale rivolto prevalentemente a situazioni di minori molto problematiche la cui accoglienza richiede un impegno ed una competenza particolare. È pensato per quei bambini e adolescenti che hanno delle difficoltà in più correlate alla loro storia traumatica o con qualche problema sanitario o ancora neonati in attesa di una decisione che deve essere assunta nei loro confronti. Queste caratteristiche sono spesso indicazione per un inserimento in comunità, ma anche per loro, come ribadisce la legge N. 149/01, il posto migliore per crescere è una famiglia che gli permetta di recuperare un'esperienza familiare sana e riparativa. Al valore grande e gratuito dell'accoglienza familiare si affianca la professionalità offerta dal particolare impianto organizzativo e metodologico, dalla figura del tutor e dal lavoro del referente professionale (un adulto della famiglia).

Art. 14 - Organizzazione e funzionamento del Servizio affidato familiare professionale

1. Nell'affidato professionale, viene individuato nella famiglia affidataria, un referente professionale che deve seguire un percorso di formazione, garantire un'adeguata disponibilità di tempo (può avere un'occupazione al massimo in regime part-time) e collaborare con i servizi territoriali coinvolti in tutte le fasi del progetto di affidato.
2. Nell'affidato professionale, al contributo mensile di sostegno per la famiglia affidataria come previsto dalla normativa, si aggiunge un compenso corrisposto a titolo di prestazione di lavoro per il referente professionale della famiglia.
3. La famiglia affidataria viene affiancata dalla figura del TUTOR, un educatore che può essere reperito nel terzo settore privato sociale con funzioni di supporto e monitoraggio dell'andamento dell'affidato e collaborazione e raccordo con i servizi di riferimento del minore (*A titolo esemplificativo il costo mensile a carico del Comune per un minore può essere quantificato in euro 1250,00 + Iva di legge, oltre a euro 614,77 a titolo di contributo di sostegno. Per due minori inseriti nello stesso nucleo il costo è di euro 1600,00 + Iva di legge, oltre a euro 1200,00 a titolo di contributo di sostegno. Nei costi è compreso anche la figura del TUTOR*).

TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

Agli atti ed ai provvedimenti inerenti al presente regolamento si applicano, le disposizioni in materia di tutela della riservatezza previste dalla disciplina vigente. (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali.

Art. 16 - Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia, allo Statuto ed agli altri Atti e Regolamenti del Comune di Spello.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della relativa Delibera di approvazione

ALLEGATO 1

GLOSSARIO DEI TERMINI UTILIZZATI NEL REGOLAMENTO

Autorità Giudiziaria competente: si intendono fondamentalmente i due organi della Giustizia deputati a stabilire misure di tutela minorile, ovvero il Tribunale per i Minorenni ed il Tribunale Ordinario che opera principalmente tramite l'Ufficio del Giudice Tutelare, la Corte d'Appello.

Minori Stranieri Non Accompagnati: sono i minori di cittadinanza non italiana che vengono a trovarsi sul territorio dello Stato Italiano privi di alcuna rappresentanza legale (ovvero di un adulto titolato ad occuparsi di loro). Per questi minori la Pubblica Autorità (Servizio Sociale di competenza, Giudice Tutelare, Tribunale per i Minorenni, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Ufficio minori stranieri) attiva in emergenza misure volte a garantirne la tutela ed un idoneo percorso evolutivo.

Progetto Quadro: si tratta di un documento che contiene il progetto relativo all'affidamento familiare, anche in attuazione delle disposizioni del provvedimento del Tribunale per i minorenni. Il Progetto Quadro stabilisce gli obiettivi generali da raggiungere, i tempi della presa in carico, la definizione dei ruoli, delle responsabilità e delle relazioni dei vari soggetti coinvolti (il minore, la famiglia di origine, gli adulti o le comunità accoglienti).

Provvedimento ex art. 403 CC: Provvedimento emesso dall'Ente Locale ai sensi di quanto previsto dall'art. 403 del Codice Civile: "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la Pubblica Autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione".

Responsabilità genitoriale: I diritti ed i doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento ed il diritto di visita [Regolamento Unione Europea n. 2201/2003, così detto Bruxelles II bis]